

per l'ordinamento dell'esposizione in Firenze; chiedono ad un tal fine una somma sul bilancio dello Stato, e questa somma è già stata fin d'ora portata fra le maggiori spese che stanno per essere sanzionate dalla Camera. Oltre a ciò nella stessa legge è stabilito che il Governo stesso dovrà preoccuparsi di nominare una Commissione per dirigere le operazioni di quest'esposizione.

Ora, qualunque sia l'importanza che si possa dare a quest'esposizione, evidentemente non è interesse così generale come lo è l'ordinamento della monetazione in Toscana; quindi credo molto irregolare che, mentre il Parlamento è chiamato ad occuparsi di un'operazione che, sebbene importante, è però affatto secondaria, come oggetto di governo, il Parlamento sia poi estraneo affatto alle importanti ed essenziali operazioni che si riferiscono alla monetazione. Io con ciò dichiaro che non intendo menomamente di fare censura a chi si trova a capo del Governo attuale della Toscana, ma approfitto di questa circostanza per far vedere che, se nella Toscana, in così breve tempo, si potè ordinare, come io credo che sarà ordinato, questo sistema monetario, se ciò si fece, dico, credo che sarebbe anche utile che da noi questo sistema monetario si ordinasse e si generalizzasse. E, in verità, io non saprei concepire, come, nel mentre che il Parlamento è chiamato a sancire una legge sopra tale esposizione, debba poi rimanersi estraneo alle operazioni che si riferiscono all'ordinamento di un sistema monetario, il quale, tuttochè sia limitato alla Toscana, non tralascia però di toccare direttamente agl'interessi generali dello Stato.

Nel muovere questa interpellanza io non intesi di muovere censura al governatore generale della Toscana, ma credetti chiamare l'attenzione del Ministero sopra un decreto il quale, contenendo un ordine di demonetizzazione, non parmi legalmente valido, ove non venga sanzionato dal potere legislativo.

Quanto poi all'interesse che abbia il Parlamento di prendere parte alle operazioni relative all'attuazione del nuovo sistema monetario toscano, nessuno può contestarlo; mentre, nella molteplicità delle monete che rendono confusa e complicata la nostra monetazione, è impossibile di più oltre procedere senza una riforma generale, fatta non già per provincia, ma per tutto lo Stato ad un tempo.

Quindi, rinnovando la mia dichiarazione, come non è per motivo alcuno di censura ch'io faccio quest'osservazione, prego il signor ministro di volermi dare quegli schiarimenti che ho avuto l'onore di domandargli, riservandomi di fare quelle osservazioni che saranno del caso.

VEGEZZI, ministro per le finanze. Tre sono le interrogazioni che l'onorevole preopinante ha dirette al ministro.

La prima, se il decreto ultimo del 15 giugno sia stato concertato dal Governo della Toscana col Ministero;

La seconda, se il Ministero creda che quelle disposizioni possano stare nella cerchia dell'autorità che compete al potere esecutivo;

La terza, finalmente, quali in genere possano essere le attribuzioni che competono al governatore della Toscana.

Mi permetta che io parli primamente della seconda di queste interrogazioni, cioè se il Ministero creda che l'emanazione di provvedimenti della fatta di quelli contenuti nel decreto del 15 corrente giugno possa spettare al potere esecutivo.

La risposta può avere a base due sistemi: cioè il sistema di dottrina nel regime costituzionale, oppure il sistema che fu seguito. Se si parla del sistema seguito, mi occorre avvertire che colla legge del 29 settembre 1859, come molto opportu-

namente è ricordato dal decreto medesimo, si stabilì che la lira italiana d'argento, pari al franco, sarebbe divenuta moneta legale del paese, e che tutte le altre specie sarebbero state gradatamente tolte dalla circolazione, appena potessero venir mano mano surrogate da monete italiane. Questa disposizione fu ravvisata necessaria a farsi per legge; ma in quanto alla sua esecuzione, cioè il determinare il tempo in cui le varie monete, vuoi di metallo prezioso, vuoi l'eroso o l'erosomista, dovessero cessare di essere in corso, si lasciò al potere esecutivo.

E che l'esecuzione di questa disposizione sia stata deferita al potere esecutivo, risulta dalla legge stessa, e di più da che con un decreto del giorno medesimo, 29 settembre 1859, si stabiliva poi che le lire toscane delle due specie, il mezzo fiorino, il quarto di fiorino cesserebbero di aver corso legale il 1° settembre 1859, termine che fu poi prorogato colle disposizioni a cui il preopinante accennava.

Qui, come si vede, si tenne per lo meno in teoria che la disposizione generale con cui si stabilisce il cambiamento di monetazione, o speciale per una qualità di moneta o integrale per tutte, appartiene esclusivamente al potere legislativo, e doveva perciò farsi per legge; che poi il determinare il tempo preciso in cui una data moneta debba cessare dall'essere in corso, e venir surrogata da altra, siccome non è che esecuzione d'una disposizione legislativa anteriore, si debba meglio commettere al potere esecutivo. Quindi alla legge tenne dietro un primo decreto, poi l'altro dell'aprile 1860 che riguardava la moneta erosa, e finalmente l'ultimo del giugno corrente relativo alle crazie e doppie crazie, ai paoli e mezzi paoli, ecc.

Sarebbe questione forse non senza difficoltà il decidere se possa essere in facoltà del potere esecutivo il determinare l'epoca in cui, in esecuzione di una legge, una data moneta debba cessare di essere in corso. Ma per lo più si segue questo sistema, perchè non si può stabilire quest'epoca se non quando si ha certezza assoluta che sia preparata la nuova moneta da essere surrogata all'antica; e siccome ciò molte volte, o, a dir meglio, sempre dipende dalla quantità che se ne potè lavorare, è assolutamente necessario che non prima si stabilisca quest'epoca, che siasi certi che la quantità necessaria non manchi per operare lo scambio.

Ciò può dipendere da molte circostanze estranee alla volontà sia dei lavoratori del Governo, quando siano le zecche governative che facciano il lavoro, sia dei lavoratori per appalto, qualora siasi data la formazione della moneta ad appalto, come accadde in questo caso in Toscana. Quindi è che appunto per questa incertezza la cosa rimane per lo più abbandonata al potere esecutivo.

Si abbandona poi anche al potere esecutivo, perchè questi cangiamenti di monetazione danno luogo a qualche scompaginamento nelle transazioni commerciali. Possono anche dare luogo, massimamente quando si tratta di moneta erosa od eroso-mista, a tentativi di falsificazione.

Non è quindi, direi, quasi conveniente che a date lunghe si conosca il tempo preciso in cui viene in esecuzione l'effettivo cangiamento delle monete vecchie colla surrogazione delle nuove. Quindi l'esecuzione delle disposizioni legislative si fa per lo più dal potere esecutivo. Ora in questo ramo il potere esecutivo in Toscana si esercisce appunto d'accordo col Ministero, e sotto la sua sovrintendenza, per mezzo del governatore; e, come fu stabilito dal decreto emanato a questo riguardo, fu data al principe reggente la facoltà di firmare i decreti, i quali hanno la stessa efficacia dei decreti reali.

Ciò premesso quanto alla seconda interpellanza, e premesso eziandio che io non voglio dire che questo sia il sistema as-